Riforma fiscale

Plusvalenze del collezionista nella Legge delega di riforma fiscale

di Paolo Scarioni (*) e Pierpaolo Angelucci (**)

Oggi mancano nel nostro ordinamento fiscale regole specifiche per la tassazione delle plusvalenze realizzate dal collezionista. La previsione contenuta nel disegno di Legge delega per la riforma fiscale tende a colmare tale vuoto normativo, indicando al legislatore delegato i punti cardine cui dovrà attenersi nel formulare le disposizioni attuative, ma lasciando altresì ampio spazio di manovra per quanto riguarda la determinazione della plusvalenza tassabile e le relative modalità impositive.

1. Premessa

L'attuale vice Ministro dell'Economia e delle Finanze, Maurizio Leo, poco meno di due anni fa osservava come l'arte fosse ormai divenuta un importante bene d'investimento, non solo per le imprese italiane ma anche per le famiglie, e ciò in virtù della sua capacità di porsi come "bene rifugio decorrelato dall'andamento delle attività borsistiche e finanziarie" (1); e difatti, l'esperienza dimostra come sia cresciuto in modo considerevole, nel corso degli anni, il numero dei collezionisti privati e il valore delle opere d'arte nei portafogli patrimoniali delle famiglie. Tuttavia, veniva parimenti segnalata la mancanza, nell'ordinamento tributario, di una disciplina fiscale che definisse in modo chiaro i **pre**supposti e i criteri sui quali basare l'imponibilità delle operazioni di cessione di opere d'arte e oggetti da collezione da parte di soggetti privati; l'Autore, dunque, evidenziava la necessità di un intervento legislativo che potesse fornire un quadro di regole chiaro in relazione a tale settore.

La previsione contenuta nel disegno di Legge delega della riforma fiscale (2) tende proprio a colmare questo vuoto normativo, avendo il fine di risolvere la situazione di forte incertezza che caratterizza, allo stato attuale, la sorte dei **guadagni realizzati dai collezionisti** tramite la vendita delle proprie collezioni o di uno o più beni delle stesse.

Nella Legge delega, nella parte relativa alla **revisione dell'IRPEF**, viene così inserita una specifica disposizione, ai sensi della quale il decreto delegato dovrà introdurre, nell'ambito dei **redditi diversi** (art. 67 del T.U.I.R.), un'apposita "disciplina sulle plusvalenze conseguite dai collezionisti, al di fuori dell'esercizio dell'attività di impresa, di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione, nonché, più in generale, di opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative escludendo i casi in cui è assente l'intento speculativo compresi quelli delle plusvalenze relative ai beni acquisiti per successione e donazione".

il fisco 18/2023 **1707**

^(*) Dottore commercialista - Studio Tributario Associato Scarioni Angelucci.

^(**) Dottore commercialista - Studio Tributario Associato Scarioni Angelucci.

⁽¹⁾ Si veda M. Leo, "La necessità di regole più chiare per la tassazione del mondo dell'arte", in *Corr. Trib.*, n. 10/2021, pag. 830

⁽²⁾ AC n. 1038, presentato il 23 marzo 2023.

Approfondimento Imposte sui redditi

2. Stato attuale: la forzata distinzione tra speculatore occasionale e collezionista

Nell'attuale quadro normativo - che, come detto, si caratterizza per l'incertezza delle regole fiscali - l'Agenzia delle entrate ha generalmente motivato le proprie riprese fiscali attribuendo la qualifica di **imprenditore** (3) al privato che poneva in essere operazioni di vendita di opere d'arte e oggetti da collezione (come auto d'epoca e francobolli), ed emettendo così atti di accertamento particolarmente gravosi, poiché oltre al **recupero delle imposte sui redditi** veniva contestata anche l'**evasione dell'IVA**.

Non sono tuttavia mancati casi in cui l'Agenzia ha impostato diversamente l'attività di accertamento, fondando l'atto impositivo sul dettato dell'art. 67, comma 1, lett. i), del T.U.I.R., il quale prevede che siano tassati come redditi diversi anche i proventi derivanti da "attività commerciali non esercitate abitualmente" (4).

Infatti, a differenza di quanto avviene per il mercante d'arte, che esercita per professione abituale la compravendita di opere nel mercato dell'arte e che, quindi, acquista il bene unicamente in prospettiva della sua rivendita (con il fine di realizza-

re un guadagno), la vendita posta in essere dal collezionista si configura come un atto eventuale ed occasionale, che può essere motivato da molteplici ragioni, come la voglia di rinnovamento della collezione, il cambiamento dei gusti estetici, la necessità di trovare risorse finanziarie per restaurare altre opere, eventuali necessità personali, il forte incremento di valore acquisito dall'opera nel corso del tempo (5), ecc. In ogni caso, a prescindere dalle ragioni della vendita, il collezionista svolgerebbe - secondo l'Agenzia - un'attività commerciale occasionale costituita dall'intermediazione nella circolazione dei predetti beni (6). A fronte di questa posizione dell'Agenzia delle entrate - a nostro avviso condivisibile - alcuni autori, in dottrina, si sono espressi in modo critico, ritenendo applicabile l'art. 67, comma 1, lett. i), solo a quei collezionisti che sarebbero definibili come "speculatori occasionali" (7); è stata così forgiata una nuova figura che si dovrebbe accostare alla figura del mercante d'arte e a quella del collezionista (definito talvolta "puro", talvolta "dinamico"): la figura, appunto, dello "speculatore occasionale" (8).

(3) Si ricorda, in proposito, che una persona fisica può assumere la qualifica di imprenditore ai fini IRPEF e di soggetto passivo ai fini IVA qualora eserciti "per professione abituale" una delle attività elencate all'art. 2195 c.c., tra cui rientra, in particolare, l'attività intermediaria nella circolazione dei beni.

(4) Va anche ricordata una sentenza della Corte di cassazione, la quale, *obiter dictum*, ha chiaramente affermato la tassabilità, ai fini dell'imposta personale sui redditi, delle operazioni di compravendita poste in essere dai collezionisti. Nella sentenza Cass., n. 3039 dell'8 febbraio 2008 si legge, infatti, che "il collezionista che acquista, ad esempio, un lotto di francobolli antichi e poi ne rivende una parte recuperando il prezzo e inserendo nella sua collezione i pezzi che così gli vengono a costar nulla, compie un'operazione economica produttiva di un'entrata imponibile ai fini IRPEF (ma non ai fini IVA e ILOR)". Dunque, la tassabilità del guadagno conseguito dal collezionista è stata esplicitamente affermata dai giudici della Suprema Corte, ancorché si trattasse di una vendita temporalmente contigua all'acquisto, avente la finalità di recuperare in tutto o in parte il costo dei beni collezionati.

(5) Al riguardo, è stato osservato in dottrina che il "raggiungimento di un certo livello di quotazione (...) può determinare il superamento della 'fascia di spesa'' del collezionista sia per il verificarsi di una notevole sproporzione tra il valore dell'oggetto posseduto e il valore delle quote degli altri tipi di impiego del suo patrimonio, sia per l'effetto psicologico del confronto tra il valore figurativo di un tipo di consumo dato da 'godimento estetico e intellettuale'' e gli altri consumi materiali rinunciati, sia per l'aumento delle spese di gestione da proporzionare ai nuovi livelli di valore (spese di assicurazione, custodia, ecc.). Il 'fenomeno di sostituzione' per opere già possedute è dovuto, quindi, all'onerosità sempre maggiore, psicologica e finanziaria, del possedere opere d'arte di un valore tale che supera la 'capacità di spesa' del collezionista che le aveva acquisite, ovviamente in un tempo in cui il mercato non le apprezzava agli

attuali livelli di quotazione", cfr. M. R. Sobrero, "Aspetti economici del collezionismo d'arte", in S. Ricossa (a cura di), *I mercati dell'arte*, Torino, 1991, pag. 128.

(6) Vedasi anche, in relazione a tale fattispecie reddituale, la risoluzione n. 21/E del 1° marzo 2004, ove l'Agenzia delle entrate ha avuto modo di precisare che "le anzidette attività (quelle elencate nell'art. 2195 c.c., N.d.R.) sono legislativamente inserite nella categoria del reddito d'impresa, purché svolte con professionalità abituale, ancorché sprovviste di una organizzazione in forma d'impresa. In mancanza del requisito della professionalità abituale si è in presenza di un'attività commerciale esercitata occasionalmente, il cui reddito è inquadrabile nella categoria dei redditi diversi e, in particolare, tra quelli di cui al comma 1, lett. i) del citato art. 67 del T.U.I.R.".

(7) Cfr. G. Maisto, "Profili fiscali relativi all'acquisto e detenzione di opere d'arte", in G. Negri-Clementi - S. Stabile (a cura di), Il diritto dell'arte, volume II, Milano, 2013, pag. 236. Secondo l'Autore, "deve ritenersi che la plusvalenza realizzata dal collezionista privato non ricada né nella nozione di reddito d'impresa né in quella di reddito diverso, e non sia pertanto imponibile. La posizione del collezionista privato è pertanto diversa da quella dello speculatore, che acquista al solo fine di rivendere per realizzare un guadagno, e da quella del mercante d'arte, che è spinto dal medesimo fine speculativo ma svolge l'attività di compravendita in modo abituale: il reddito realizzato dallo speculatore dovrebbe infatti ricadere nella nozione di reddito diverso, mentre quello del mercante d'arte ricade nella nozione di reddito d'impresa (in quanto reddito derivante dallo svolgimento di un'attività commerciale in via abituale)". In tal senso, vedasi anche S. Spiniello - M. Bisogno, "Compravendite di opere d'arte tra privati: il difficile confine tra speculazione e collezionismo", in il fisco, n. 36/2017, pag. 3431.

(8) Cfr. A. Vozza, "Il collezionista puro non è soggetto a tassazione", in *il fisco*, n. 14/2023, pag. 1379.

1708 il fisco 18/2023